

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA APERTA**

**FORNITURA IN OPERA DI UNA "MICRO TC",
PER LE ESIGENZE DEL CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA BENECON
SOGGETTO ATTUATORE "E1" – DIPARTIMENTO MEDICO CHIRURGICO DI INTERNISTICA
CLINICA E SPERIMENTALE "F. MAGRASSI E A. LANZARA".**

Art. 1) OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di una "Micro TC", per le esigenze del Centro Regionale di Competenza BENECON.

La fornitura è a corpo. L'attrezzatura deve essere fornita pronta per l'uso, senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori. Non sono ammesse varianti essenziali.

Le caratteristiche minime richieste per la fornitura sono quelle indicate nella Scheda Tecnica (Allegato "A").

Eventuali informazioni di carattere tecnico possono essere inoltrate a mezzo fax 081.814.78.97 o per e-mail: dip.culturadelprogetto@unina2.it.

Art. 2) AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità per la gara in questione, ivi comprese le modalità di presentazione dell'offerta sono stabilite nel Bando di Gara e nel relativo Disciplinare di Gara.

Art. 3) ATTI DI GARA

Gli atti di gara sono costituiti da:

1. *Bando di Gara*;
2. *Disciplinare di Gara* con relativi n°2 Allegati (Scheda Tecnica (Allegato "A") e Modulo di formulazione dell'offerta economica (ALLEGATO "B"));
3. *Capitolato Speciale d'Appalto*.

Gli atti e la modulistica potranno essere ritirati presso la sede della Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Cultura del Progetto, ovvero visionati e scaricati sui siti internet www.unina2.it, www.dipartimentodiculturadelprogetto.it e www.benecon.it.

Art. 4) IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo presunto a base di gara è fissato in € 208.330,00 (euroduecentoottomilatrecentotrenta/00), oltre I.V.A. se dovuta come per legge.

Detto importo, posto a base di gara, è quello risultante a seguito di apposita indagine di mercato effettuata dalla stazione appaltante.

Art. 5) CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

La fornitura dovrà essere erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'Impresa aggiudicataria.

La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e in conformità all'offerta presentata ed alle prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, entro **40 (quaranta)** giorni naturali e continui decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, o nel termine ridotto indicato in sede di offerta, anche nelle more della stipula del contratto.

La consegna e tutte le relative spese di trasporto si intendono a carico del fornitore.

La parti, in contraddittorio, redigeranno il verbale di inizio fornitura che potrà precedere la stipulazione del contratto per motivate esigenze della Stazione appaltante.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica e di ultima generazione.

Le operazioni di consegna, di montaggio e di installazione devono essere preventivamente concordate con il Responsabile del procedimento.

Art. 6) DOCUMENTAZIONE

L'Impresa aggiudicataria, con la consegna della fornitura, assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali d'uso, in lingua italiana o inglese, ed ogni altra documentazione tecnica idonea ad assicurare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura e dei programmi forniti, ivi comprese le certificazioni inerenti la qualità e la sicurezza del prodotto.

Art. 7) LUOGO DELLA CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata a cura e con oneri di trasporto ed assicurazione a carico dell'Impresa aggiudicataria, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento Medico Chirurgico di internistica clinica e sperimentale "F. Magrassi e A. Lanzara" – Sezione Scientifica di Radiodiagnostica, Radioterapia e Medicina Nucleare – Padiglione II, Piazza Miraglia n°2 – Napoli.

Art. 8) PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA

Nel caso in cui la fornitura non venga ultimata nel termine stabilito, all'Impresa aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo, penali pecuniarie nella misura pari dello **0,5 %** del valore complessivo del contratto (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta), e comunque non oltre il **10 %** del suddetto valore.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'Impresa aggiudicataria ed influenti sulla fornitura, devono essere tempestivamente documentati e segnalati. La stazione appaltante, se del caso, potrà concedere una proroga non superiore a *10 (dieci) giorni*.

Qualsiasi altra richiesta tesa ad ottenere lo spostamento dei termini, la modificazione di clausole contrattuali o, più in generale, qualsiasi domanda o comunicazione non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

Art. 9) COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Il collaudo, inteso a verificare la conformità della fornitura all'offerta presentata nonché la sua perfetta funzionalità, verrà effettuato – ai sensi dell'art. 79 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – da una commissione di collaudo, appositamente incaricata dalla Stazione appaltante, ed è teso a verificare che l'apparecchiatura oggetto della fornitura sia conforme al tipo ed al modello descritto in contratto e/o nei suoi allegati e che sia in grado di svolgere le funzioni richieste. L'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della Commissione di collaudo ogni elemento, documentazione, strumentazione e personale necessario alle prove, senza avere diritto ad alcun compenso.

Il collaudo è svolto in contraddittorio tra le parti. Gli incaricati dell'Impresa aggiudicataria, muniti di apposita procura, debbono controfirmare il relativo processo verbale.

L'Impresa aggiudicataria si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

Dalla data del collaudo con esito favorevole, la proprietà della fornitura ed i rischi connessi all'utilizzo operativo del bene sono trasferiti al Committente.

Art. 10) RISCHIE TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Università, fino alla data di conclusione, con esito positivo, del collaudo.

La proprietà dell'apparecchiatura, nonché i rischi sono trasferiti alla stazione appaltante a decorrere dalla data di collaudo.

Art. 11) GARANZIE ED ASSISTENZA TECNICA

L'apparecchiatura fornita deve essere priva di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'impresa nella sua documentazione.

L'impresa assume l'obbligo di fornire solo apparecchiature nuove di fabbrica.

Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole l'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, con la formula "*all risk*", l'impianto oggetto del presente contratto per un periodo non inferiore a **12 (dodici) mesi** dalla data del collaudo.

La copertura totale comprende la manutenzione e l'assistenza tecnica *on site*, nonché l'intervento risolutivo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora, durante il periodo di garanzia, l'apparecchiatura dovesse presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i previsti interventi di manutenzione, l'Impresa aggiudicataria si farà carico di sostituire la stessa con altra nuova di fabbrica e di identiche caratteristiche, senza alcun onere per la Stazione appaltante.

Art. 12) CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà versare una cauzione definitiva, *ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n°163*. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento della fornitura, dopo l'accertamento di regolarità della medesima.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'appaltatore e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'appalto. Resta salvo il diritto del Dipartimento di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui la stazione appaltante si sia eventualmente rivalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione potrà essere prestata alternativamente in contanti ovvero mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria.

La cauzione deve prevedere espressamente, *ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006 n°163*, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 13) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI E PENALITÀ

L'impresa fornitrice è responsabile per i vizi, i difetti, la mancanza di qualità nelle apparecchiature fornite e per i danni derivanti alle apparecchiature fornite da tali vizi e difetti.

L'impresa fornitrice, salvo il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto e conseguente incasso della cauzione definitiva, è soggetta a penalità quando:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità delle apparecchiature fornite;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel presente capitolato;
- non ottemperi o ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti;
- non effettui o effettui con ritardo il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo.

L'importo della penalità è stabilita nella misura del **2%** del prezzo di vendita di ciascuna macchina, per ogni decade o frazione fino a quando l'impresa non provvede ad eliminare gli inadempimenti prescritti nei commi precedenti.

Art. 14) FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui la Ditta aggiudicataria è incorsa, avverrà entro **60 giorni** dalla data di ricezione della fattura da parte del Dipartimento di Cultura del Progetto, mediante una delle seguenti modalità:

- a) accredito in conto corrente bancario intestato all'impresa;
- b) accredito in conto corrente postale, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spese a carico dell'impresa;
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'impresa, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo dell'impresa medesima con spese a suo carico.

La Ditta aggiudicataria esonera la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause e le modalità di risoluzione del contratto di appalto previste dalla legislazione vigente e dagli articoli del presente capitolato, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) mancato avvio della fornitura;
- b) mancata esecuzione o parziale inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto così come previsto nel presente Capitolato.

Con la risoluzione del contratto sorge a favore del Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'Impresa inadempiente. Della esecuzione in danno, sarà data notifica all'Impresa inadempiente mediante comunicazione dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Decorsi inutilmente *15 giorni*, naturali e continui, dal giorno nel quale doveva essere effettuata la consegna ed installazione, il contratto è risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, il Committente può incamerare l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 16) DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In considerazione della natura della fornitura e della sua specificità, è fatto divieto alla Impresa aggiudicataria di cedere il contratto oggetto del presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto stesso.

Fermo restando quanto disposto dall'*art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163*, qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare ad altra impresa l'esecuzione di parti della fornitura, già indicate in sede di offerta, dovrà ottenere la preventiva, esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria resta, di fronte alla Stazione appaltante, unica responsabile della fornitura sia per quanto concerne l'esecuzione a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o in desiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni.

Art. 17) SERVIZI SUCCESSIVI ALLA VENDITA

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire i servizi successivi alla vendita offerti in sede di gara e, comunque, i seguenti servizi minimi:

- corso di preparazione di almeno n. 2 soggetti che il Committente impiegherà nell'uso della strumentazione, dei software, delle varie elaborazioni e delle applicazioni, senza alcun onere aggiuntivo;
- assistenza durante il periodo di garanzia, con le modalità specificate in sede di offerta.

Art. 18) DIRITTI DI BREVETTO

L'impresa fornitrice assume ogni responsabilità in caso di vendita di apparecchiature, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa fornitrice, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della stazione appaltante in relazione all'apparecchiatura fornita o in relazione al suo uso; e, quindi, deve tenere indenne il Dipartimento di Cultura del Progetto delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La stazione appaltante assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni del genere.

Ove dalla sentenza passata in giudicato risulti che le apparecchiature fornite presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale, e conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'impresa fornitrice, che deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della stazione appaltante dell'apparecchiatura, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce;
- di modificare o sostituire l'apparecchiature, in modo che la violazione abbia termine;
- di ritirare l'apparecchiatura contro riduzione delle somme versate in caso di acquisto, tenendo conto dell'uso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per tutti i danni che la stazione appaltante abbia patito a seguito della violazione.

Art. 19) RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nella fornitura, oggetto del presente capitolato, e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione, presso il Dipartimento di Cultura del Progetto, delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 20) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'impresa assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'impresa fornitrice, nonchè, salva diversa indicazione in contratto, i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che vengono portati a sua conoscenza nel corso del contratto, o in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La stazione appaltante assume, altresì, l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'impresa fornitrice, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.

Art. 21) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi compresa la registrazione, i bolli, i diritti di segreteria, le copie ed ogni onere di qualsiasi natura compresi quelli di natura fiscale, sono posti completamente a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 22) FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato sarà competente il Foro esclusivo di Santa Maria di Capua Vetere (CE).

Il Direttore del Dipartimento di Cultura del Progetto
- Prof. Arch. Carmine Gambardella -